



Tribunale di Milano Seconda Sezione Civile

Il Giudice Designato

Vista l'istanza del ricorrente

**SOLDANO PODAVINI DANIELA [C.F. SLDDNL67L44H264A], elettivamente
domiciliata in LAINATE, VIA TEVERE, N. 7**

vista la domanda ex artt. 14 ter ss., l. 27.1.2012, n. 3 depositata in data 10 ottobre 2017;

letta la relazione particolareggiata dello O.C.C.;

ritenuto che allo stato non siano emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio;

ritenuto che la proposta soddisfi i requisiti previsti dagli artt. 14 ter ss., l. 27.1.2012, n. 3;

osservato che, da quanto risulta desumibile dal ricorso:

- a) il bene immobile (*rectius* quota) di cui la ricorrente era intestataria risulta essere già stato alienato in sede di esecuzione forzata, risultando, quindi, precluse sia la trascrizione del presente decreto, a cura del Liquidatore, sia l'ordine di liberazione e rilascio dell'immobile;
- b) anche l'attività di impresa risulta cessata da tempo;

ritenuto di procedere alla nomina come liquidatore di un professionista diverso da quello nominato O.C.C., stante la diversità dei ruoli;

P.Q.M.

- 1) nomina quale Liquidatore ANGELA ISEPPON, con studio in MILANO Via LARGA N. 8;
- 2) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies, V comma, non sarà divenuto definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto;
- 3) dispone che della domanda e del decreto sia data pubblicità mediante pubblicazione del presente provvedimento, del ricorso e della relazione dell'O.C.C. sul sito *internet* del Tribunale di Milano, sezione procedure concorsuali;





- 4) prende atto dell'attuale assenza di reddito della debitrice e della impossibilità di procedere all'attuale determinazione ex art. 14 quinquies, II comma, lett. f) della quota di reddito del debitore proponente esclusa dalla liquidazione.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte proponente, all'O.C.C., ed al liquidatore.

Milano, 31/10/2017

Il Giudice
Dott. Federico Rolfi

